

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità**

(2002/C 103 E/25)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 7 def. — 2002/0013(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Comitato delle regioni,

Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Considerando quanto segue:

- (1) Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi sul piano politico hanno avuto gravi ripercussioni sull'attività dei vettori aerei ed hanno determinato un significativo calo della domanda nell'ultima parte della stagione aeronautica estiva 2001 e nella stagione aeronautica invernale 2001/2002.
- (2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per le stagioni suddette non si traduca per le compagnie in una perdita di diritti sulle bande stesse, appare necessario precisare in modo chiaro e inequivoco che i due periodi suddetti hanno subito l'impatto negativo degli attacchi terroristici dell'11 settembre.
- (3) È dunque necessario modificare in modo conforme il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità <sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 95/93 è inserito l'articolo 10a con il seguente testo:

«*Articolo 10a*

**Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001**

Gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno avuto un impatto pesantemente negativo per l'attività delle compagnie aeree durante la stagione estiva 2001 e la stagione invernale 2001-2002. Conseguentemente, ai fini delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori devono riconoscere alle compagnie aeree il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2002 e nella stagione invernale 2002-2003, delle stesse serie di bande orarie che erano state loro assegnate per le precedenti stagioni corrispondenti.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal [...]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.